

REGOLAMENTO SPECIALE CONIGLIO MACELLATO FRESCO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 6 del 18 aprile 2011

COMITATO DI FILIERA DELLE CARNI CUNICOLE
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Coniglio macellato fresco e in particolare i seguenti prodotti:

- Coniglio Intero leggero fresco (in sigla “Coniglio Intero leggero fresco”);
- Coniglio Intero medio fresco (in sigla “Coniglio Intero medio fresco”);
- Coniglio Intero pesante fresco (in sigla “Coniglio Intero pesante fresco”);
- Spalle di Coniglio fresco (in sigla “Spalle Coniglio fresco”);
- Lombo di Coniglio fresco (in sigla “Lombo Coniglio fresco”);
- Cosce di Coniglio fresco (in sigla “Cosce Coniglio fresco”);
- Frattaglie di Coniglio fresco (in sigla “Frattaglie Coniglio fresco”);

Il lotto minimo negoziabile = 10 Kg

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 Kg

Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I conigli devono essere macellati secondo le buone norme di macellazione intese come: assenza di ecchimosi ed ematomi, assenza di pelo, debitamente dissanguati, e privi di imbrattamento da feci.

E' ammessa una tolleranza di calo peso sui prodotti dello 0,5% massimo rispetto al peso stabilito alla partenza dal magazzino (la tolleranza si riferisce a cali di peso dovuti al trasporto).

La merce oggetto di contrattazione deve tassativamente essere stata macellata da non più di 72 ore.

La temperatura al momento della consegna compresa fra 0°C e 4°C come stabilito dalla leggi già in vigore. Sono esclusi e non tollerati riproduttori sia maschi che femmine. E d'obbligo l'uso di imballaggi nuovi.

La definizione dei pesi minimi e medi è valida solo per i prodotti Coniglio intero leggero, medio, pesante.

Prodotto	Peso minimo per pezzo	Peso medio per cassa
Coniglio macellato leggero fresco	1,100 Kg	≤ 1,300 Kg
Coniglio macellato medio fresco	1,300 Kg	≤ 1,500 Kg
Coniglio macellato pesante fresco	1,500 Kg	≤ 1,700 Kg

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto

- 1- Peso medio della partita
- 2- Altre caratteristiche

Campi obbligatori riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- 1- Sfuso o confezionato (campo facoltativo per le proposte di acquisto)
- 2- Modalità risoluzione controversie

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- 1- Confezionamento
- 2- Numero di pezzi per cassa
- 3- Specifiche di consegna/ritiro della merce
- 4- Tempi e modalità di pagamento

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Forlì e Cesena;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla

cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.